



**Studio Legale Leone - Foggia**

Avv. Paolo Leone – Avv. Francesco Foggia  
Abilitati al patrocinio dinanzi le Superiori Giurisdizioni  
80129 NAPOLI – Via V. Mosca n. 41  
avvocatoPleone@pec.it - avvocatofoggia@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

Per la **Prof.ssa PERNETTI Viviana**, nata a Napoli il 25.01.1962, ivi residente alla Via Arenella n. 12, C.F. PRNVVN62A65F839N, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce, dall'Avv. Paolo Leone (C.F. LNEPLA66A12F839R; PEC *avvocatoPleone@pec.it*; fax 0810060733) e dall'Avv. Francesco Foggia (C.F. FGGFNC84E03F839S; PEC *avvocatofoggia@pec.it*; fax 0810060745) elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli stessi, sito in Napoli alla Via Vincenzo Mosca n. 41

*-ricorrente*

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., *ope legis* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., *ope legis*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**Commissione esaminatrice del corso-concorso per dirigenti scolastici**, nominata con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, in persona del Presidente, *ope legis*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**Sottocommissione n. 30**, nominata con DDG 2080 del 31.12.2018, in persona del Presidente, *ope legis*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**Istituto Superiore M. Pagano – G.L. Bernini**, in persona del legale rapp.te p.t.,

*-resistente*

**NONCHE' CONTRO**

**LAPICCIRELLA Teresa**, nata a Cerignola (FG) il 06.12.1976, C.F. LPCTRS76T46C514U e ivi residente alla Via Gran Sasso n 30;

**BALDAN Igor Alessandro**, nato a Milano il 26.07.1979 e residente in Vanzago (MI) alla Via Val D'Ossola n. 10/2

*-controinteressati*

## PER L'ANNULLAMENTO

*previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche*

- a) Del Bando di accesso al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato alla selezione di n. 2900 frequentatori del corso propedeutico al reclutamento di n. 2416 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato su G.U.R.I. n.90 del 24-11-2017;
- b) Del provvedimento del direttore generale n. 395 del 27.03.2019, contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, *in toto* e comunque nella parte in cui non prevede l'ammissione alla prova orale della ricorrente;
- c) Nonché di ogni altro atto precedente, collegato o, comunque, connesso a quello impugnato e lesivo degli interessi della ricorrente, tra cui, per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 contenente *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, pubblicato su G.U.R.I. n.220 del 20-9-2017; del decreto del Direttore Generale n. 2080 del 31 dicembre 2018 con cui erano istituite 37 Sottocommissioni; del Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 redatto dalla Commissione esaminatrice; del Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017, con il quale era stabilito il rinvio della prova scritta per i candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta in una delle sedi ubicate nella Regione Sardegna; del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, pubblicato su GURI n.89 del 09-11-2018, con il quale era stabilito il calendario di svolgimento delle prove per la Regione Sardegna.

## FATTO

La Prof.ssa Perneti Viviana presentava domanda di partecipazione al corso concorso di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, ai sensi del D.D.G. 1259 del 23/11/2017: tale concorso nazionale, solo organizzato su base regionale, è finalizzato alla selezione di n. 2900 frequentatori di un corso unico (benché potenzialmente da svolgersi in più sedi) finalizzato alla inclusione di n. 2416 dirigenti scolastici in ruoli regionali, da specificarsi successivamente sulla base del fabbisogno dei singoli USR, dell'ordine di graduatoria finale e delle preferenze dai vincitori.

Essendo portatrice di *handicap* con connotazione di gravità [AII. 3], la ricorrente faceva istanza, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/92, di essere esonerata dalla partecipazione alla prova pre-selettiva, di avere l'ausilio di un trascrittore fisico e di beneficiare di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta [AII. 4], allegando alla istanza debito certificato medico [AII. 5].

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania disponeva, dunque, con provvedimento del 15 ottobre 2018, comunicato a mezzo e-mail, comunicava che l'istante avrebbe beneficiato di tempi aggiuntivi nella misura di minuti 45 per lo svolgimento della prova scritta, nonché dell'ausilio di un *tutor* [AII. 6].

Alla data del 18 ottobre 2018, come da calendario pubblicato sul sito internet ministeriale, la ricorrente svolgeva la prova scritta presso i locali dell'I.S. Pagano-Bernini di Napoli, non potendosi avvantaggiare di un ausilio adeguato al proprio *handicap*. Infatti, innanzitutto, non vi era un accompagnatore alla porta, per la cui ragione la ricorrente attendeva ore all'ingresso dell'istituto scolastico che qualcuno la accompagnasse nel locale deputato allo svolgimento della prova; in secondo luogo, era fatta accomodare ad un banchetto in un luogo lontano dagli altri concorrenti, notevolmente rumoroso, in quanto sotto l'arco della porta di ingresso alla sala ove si svolgeva la prova; in terzo luogo, le erano fatte difficoltà per l'accesso ai servizi igienici, pur prima dell'inizio delle operazioni di concorso e malgrado la lunga attesa all'esterno, di cui si è già riferito.

È da sottolineare, peraltro, che il *tutor*, che avrebbe dovuto svolgere le richieste mansioni di trascrittore fisico, per quanto riferito alla ricorrente dallo stesso *tutor* (di cui neanche la ricorrente conosce nome e cognome), era stato individuato dal Dirigente Scolastico poche ore prima dell'inizio della prova; neanche, peraltro, lo stesso aveva capacità specifiche per l'assistenza del concorrente con *handicap* visivo, né, soprattutto, aveva conoscenza e capacità di leggere in modo corretto e sufficientemente spedito in lingua francese (lingua scelta dalla ricorrente per sostenere la prova scritta).

L'inadeguatezza del sussidio fornito alla ricorrente comportava che la stessa impiegasse un lunghissimo lasso di tempo per dettare (non di meno, la punteggiatura) il testo delle risposte che intendeva fornire ai cinque quesiti in lingua italiana, trovandosi a disposizione pochi minuti per lo svolgimento della parte del test in lingua straniera: situazione che portava la ricorrente a svolgere in modo più stringato l'elaborazione delle risposte relative agli ultimi due quesiti, considerato che la maggior parte del tempo era impiegato per problemi di trascrizione corretta di quanto da essa ricorrente dettato. Peraltro, il tempo già ridotto residuo per lo svolgimento della parte della prova in lingua francese si dimostrava

tanto più insufficiente in quanto la ricorrente scopriva che il *tutor* non aveva adeguate competenze linguistiche, che le consentissero di leggere in modo corretto e fluente i due testi in lingua straniera; in tal modo, era praticamente reso impossibile alla ricorrente riuscire a comprendere il testo per poi fornire le risposte richieste.

Peraltro, mentre la ricorrente svolgeva la prova scritta nella data del 18 ottobre 2019, i concorrenti della Regione Sardegna, in ragione di un'alluvione che colpiva in quel periodo l'isola, vedevano spostata la data di svolgimento della prova di ben due mesi, essendo chiamati a svolgere la prova scritta nella data del 13 dicembre 2019.

Dal sito *internet* ministeriale, si apprendeva, poi, che, all'esito dello svolgimento della prova scritta, calcolato in 9.376 il numero dei candidati che avevano sostenuto la detta prova, la Commissione esaminatrice già nominata con i decreti n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018, era integrata con n. 38 sottocommissioni (decreto del Direttore Generale n. 2080 del 31 dicembre 2018).

La ricorrente, quindi, apprendeva dell'esito della prova scritta sostenuta in conseguenza della pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero del provvedimento del Direttore Generale n. 395 del 27 marzo 2019, che non indicava il proprio nominativo tra quelli degli ammessi a sostenere la prova orale. Lo stesso Ministero dava comunicazione sul sito *internet* che il testo delle prove sostenute e dei verbali di correzione sarebbe stato reso disponibile a tutti i candidati solo dalla data del 8 maggio 2019 (avviso prot. 18824 del 19 aprile 2019).

In data 8 maggio 2019, infatti, la ricorrente, accedendo all'area personale del sito istituzionale del MIUR (denominato POLIS), aveva accesso al proprio compito [Ail. 7], al verbale di correzione dello stesso [Ail. 8] e alla scheda valutativa [Ail. 9]: in tale momento, dunque, la stessa veniva a conoscenza che il proprio elaborato era stato corretto dalla 30<sup>a</sup> Sottocommissione, con sede nella Regione Sardegna, la quale le aveva attribuito n. 37,50/80 punti per le risposte aperte fornite ai cinque quesiti in lingua italiana e n. 8/20 punti per le risposte fornite ai due quesiti in lingua francese.

Ancora alla data attuale, invece, resta inevasa la domanda di accesso agli atti, proposta a mezzo PEC dalla ricorrente in data 3 maggio 2019 [Ail. 15], con la quale, oltre alla copia del proprio elaborato scritto e al verbale di correzione, erano richiesti all'amministrazione, non di meno: 1) il decreto di nomina del trascrittore fisico richiesto dalla istante quale ausilio per lo svolgimento della prova scritta, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/92; 2) il decreto di nomina del supplente del trascrittore fisico, individuato in supplenza del soggetto di cui al punto precedente, nonché copia del documento (certificato medico o altro) attestante

l'impossibilità del trascrittore fisico originariamente nominato a partecipare alla prova scritta in ausilio alla istante; 3) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza di almeno due dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, da indicare quali controinteressati nel ricorso giurisdizionale che l'istante già faceva riserva di proporre avverso la mancata ammissione alla prova orale del concorso di cui all'oggetto.

Si consideri, da ultimo, che la Commissione esaminatrice ha fissato le date di svolgimento delle prove orali per ciascuna Sottocommissione, scaglionandole dal 20 maggio al 7 luglio 2019 (date comunque variabili da una Sottocommissione ad un'altra) [All. 14].

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati si palesano illegittimi per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**I.- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NONCHE' DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 104 DEL 1992. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6 DEL 24.07.1999.**

In primo luogo, deve censurarsi l'operato dell'amministrazione resistente, la quale ha gestito l'assistenza dovuta alla ricorrente (portatore di *handicap* con connotazione di gravità, in quanto non vedente - All. 3) in misura e modalità decisamente insufficienti, violando il principio stabilito dalla Carta costituzionale e dalle leggi specifiche che tutelano il diritto al pari trattamento dei portatori di *handicap* e dei non vedenti.

Sul punto, giovi premettere che, come noto, l'art. 20 Legge n. 104/92 prevede modalità di svolgimento delle prove concorsuali tali da colmare la posizione di svantaggio dalla quale partono soggetti portatori di gravi patologie: è evidente che le modalità descritte dalla norma in questione non possono essere interpretate in via strettamente e meramente letterale, bensì devono essere interpretate in senso sostanziale e con un adattamento "*caso per caso*", che porti ad individuare le misure più idonee, per il caso specifico, ad annullare o, quantomeno, alleviare, quella situazione di minorità nella partecipazione alle prove che soffrono i candidati affetti da patologie invalidanti. Solo in tale modo può favorirsi, infatti, l'effettiva partecipazione al concorso pubblico in condizioni di parità di soggetti svantaggiati sotto il profilo fisico.

Nel caso di specie, l'U.S.R. Campania non ha prestato adeguata considerazione alla patologia da cui è affetta la ricorrente: infatti, l'aver applicato in modo meramente letterale

la norma di cui al richiamato art. 20, disponendo l'esonero dallo svolgimento della prova preselettiva e accordando un tempo superiore per lo svolgimento della prova scritta, nonché l'assistenza di un *tutor*, non ha, evidentemente, eliminato il *gap* con gli altri candidati, determinato dalle condizioni di *handicap* della ricorrente.

Infatti, i benefici della maggiorazione di tempo, richiesto e ottenuto dalla ricorrente, e dell'affiancamento di un assistente per la redazione scritta della prova, sono sostanzialmente vanificati dalla individuazione di un *tutor* inadatto a svolgere le mansioni di supporto per il quale è richiesto. Va specificato, infatti, che, nel caso specifico, la ricorrente domandava l'aiuto di un "*trascrittore fisico*" [All. 4], ossia di un soggetto che potesse scrivere al computer, sotto la dettatura della ricorrente, le risposte che la stessa intendeva fornire ai quesiti del test sottopostole, durante lo svolgimento della prova: quesiti formulati, come già detto, in parte in lingua italiana e, in parte, in lingua francese (lingua straniera scelta dalla ricorrente). Orbene, è di tutta evidenza che l'U.S.R. Campania avrebbe dovuto provvedere a munire la ricorrente di un soggetto con abilità specifiche nel fornire supporto ad un non vedente (magari, dunque, individuato su segnalazione di associazioni di categoria), nonché di un soggetto abile a leggere e scrivere al *computer*, correttamente e correntemente, sia in lingua italiana, sia in lingua francese: ciò, all'evidente fine, di offrire alla ricorrente portatrice di *handicap* un effettivo ausilio che le consentisse di utilizzare al meglio il tempo della prova scritta e di concentrare i propri sforzi sulla comprensione dei quesiti e la formulazione delle risposte da dettare al trascrittore.

Nel caso specifico così, purtroppo, non è stato. Invero, la ricorrente ha conosciuto il mattino stesso il proprio *tutor* (di cui ancor oggi neanche conosce il nome), apprendendo che la stessa era supplente del diverso soggetto già nominato, e, non di meno, che esso *tutor* era stato individuato, di tutta fretta, la sera precedente, scelta tra i docenti dell'Istituto Scolastico Pagano-Bernini: lo stesso *tutor* dichiarava di non avere esperienza nelle mansioni affidatele quella mattina dal Dirigente Scolastico e di essersi prestata a tale compito solo per spirito di umanità. Purtroppo, la ricorrente doveva presto constatare che lo spirito di sacrificio del *tutor* fornitole non era sufficiente a colmare lo svantaggio della propria cecità: il *tutor*, infatti, dimostrava scarsa dimestichezza nell'utilizzo del *computer*, tanto da avere difficoltà, all'inizio della prova, persino ad avviare il *software* contenente i quesiti; non di meno -e cosa ancor più grave- la ricorrente constatava che l'aiutante fornitale dal Dirigente dell'I.S. Pagano-Bernini e/o dall'USR Campania, non aveva alcuna conoscenza (o comunque una conoscenza non più che scolastica) della lingua francese, tanto da avere enormi difficoltà a leggere alla candidata il testo dei quesiti in lingua straniera. In

considerazione delle difficoltà del proprio *tutor*, alla ricorrente non restava che formulare la risposta ai quesiti in lingua italiana in modo via via più stringato, per ridurre i tempi di trascrizione necessari al proprio aiutante; nonché, si vedeva costretta a decidere le risposte da fornire ai quesiti in lingua francese in modo del tutto casuale, atteso l'impossibilità di comprendere il testo dei due quesiti dalla lettura, lenta, incerta e scorretta che pur si sforzava di offrire il *tutor* stesso.

È evidente che l'inadeguatezza del sussidio offerto alla ricorrente dall'amministrazione era del tutto inadeguato a consentire alla ricorrente la partecipazione alla prova in condizione di parità con i concorrenti normodotati: infatti, una parte rilevante delle energie della ricorrente doveva esser rivolta a supportare le difficoltà del proprio aiutante, innescando una sorta di meccanismo di "*mutuo soccorso*" del portatore di *handicap* nei confronti del proprio assistente.

È evidente che non si intende riferire all'operato del *tutor* l'esito infruttuoso della prova, ma certamente l'esito della prestazione della ricorrente è stato fortemente condizionato e determinato dalla inadeguatezza dell'ausilio fornitole dal Dirigente Scolastico dell'I.S. Pagano-Bernini e/o dall'U.S.R. Campania: all'amministrazione resistente, infatti, va riferita una decisa responsabilità nel non aver individuato un trascrittore fisico adeguatamente preparato al compito da svolgere, utile a fornire ausilio ad un candidato non vedente. Non può evitarsi di evidenziare che l'inadeguata nomina del *tutor* ha vanificato un sacrificio importante della ricorrente, durato anni, e consistito nell'aver dovuto preparare lo studio e l'approfondimento delle materie oggetto del concorso, non potendo contare sull'ausilio della lettura e della scrittura, ma solo sforzandosi di ricordare e imparare quanto le veniva letto da professionisti dalla stessa ricorrente incaricati e remunerati, per offrirle sussidio adeguato e costante nello studio.

Il solo fatto, dunque, di aver consentito alla ricorrente di partecipare direttamente alla prova scritta, saltando quella preselettiva (beneficio previsto dall'art. 20 comma 2-*bis* Legge n. 104/1992), di averle fornito un tempo aggiuntivo e di averle fornito un ausilio fisico (benefici previsti dal comma 2 dell'art. 20 Legge n. 104/92), non possono determinare la legittimità dell'operato delle amministrazioni resistenti: come detto, infatti, la ricorrente, in quanto soggetto portatore di *handicap*, avrebbe dovuto fruire di tutti quegli strumenti idonei ed utili, in concreto, a superare la condizione di diseguaglianza determinata dalla propria patologia, per concorrere pienamente e in condizioni di parità allo svolgimento del concorso.

## II.- VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E CARENZA DI ISTRUTTORIA.

In secondo luogo, l'esito negativo della prova scritta conseguito dalla ricorrente appare certamente determinato da un vizio della composizione della Sottocommissione che ha proceduto alla correzione dell'elaborato della ricorrente stessa, quantomeno per ciò che riguarda gli otto punti su venti, attribuiti per la parte in lingua francese. Infatti, a differenza di quanto accadeva per la Commissione principale, la 30<sup>a</sup> Sottocommissione (come, per quanto appare, tutte le Sottocommissioni) non era integrata con il membro aggregato, esperto della lingua straniera prescelta dai candidati.

Orbene, il D.P.R. n. 487/94, nel prevedere, all'art. 9 comma 3, la possibilità di istituzione di Sottocommissioni per agevolare le operazioni di correzione, esprime il principio secondo il quale le stesse Sottocommissioni debbano avere composizione uguale a quella della Commissione esaminatrice principale: ciò, evidentemente, per non mortificare la adeguatezza delle Sottocommissioni stesse rispetto al compito di valutare gli elaborati loro attribuiti, nonché per non vulnerare il diritto dei candidati ad essere giudicati da una commissione composta da un minore o diverso numero di membri.

Il principio in questione è fatto proprio, invero, anche dallo specifico Regolamento emanato con D.M.138/2017 per il concorso per dirigenti scolastici [All. 10], il quale, all'art. 15 commi 2 e 5, prevede che *"...La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati ... I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico."*, disponendo, poi, al successivo comma 8, prima parte, che *"Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati"*.

Orbene, in violazione palese del principio citato, espresso dal D.P.R. 487/94 e replicato, opportunamente, nello specifico Regolamento emanato dal Ministero per il concorso in questione, la Sottocommissione che ha provveduto alla correzione dell'elaborato della ricorrente non era integrata da alcun membro esperto di lingua francese (né di alcuna altra lingua straniera). Invero, dalla piana consultazione del verbale recante i punteggi attribuiti alla ricorrente [All. 9], si nota che la correzione e l'attribuzione di punteggio, anche per le risposte fornite ai due quesiti in lingua francese, è stata eseguita dal presidente e dai due



componenti della sottocommissione, senza che alle operazioni avesse partecipato, come aggregato, alcun membro esperto di lingua francese e, evidentemente, competente a valutare la ricorrente candidata in ordine a tale profilo.

Tutto ciò, ha determinato, senza ombra di dubbio, la inadeguatezza della Sottocommissione rispetto alla possibilità effettiva di correggere il compito svolto dalla ricorrente, nonché la manifesta conseguente illegittimità e irragionevolezza del voto attribuito alle risposte dalla stessa fornite.

### **III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 D.P.R. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRragIONEVOLEZZA MANIFESTA.**

In terzo luogo, è evidente come le Sottocommissioni siano state istituite dall'amministrazione in numero eccessivo rispetto ai candidati che sostenevano effettivamente la prova scritta. Come noto, il principio di unicità della commissione esaminatrice, di cui all'art. 9 D.P.R. 487/1994, esprime preferenza per la sussistenza di una sola commissione, al fine di favorire l'omogeneità dei giudizi espressi nei confronti dei vari candidati che si sottopongono ad un esame concorsuale; tuttavia, il principio è temperato dall'esigenza di favorire un più possibile celere svolgimento delle operazioni di correzione, con la previsione, contenuta nello stesso citato testo normativo, della facoltà di istituzione di Sottocommissioni, purché le stesse siano utili a correggere almeno un numero di 500 elaborati, al fine di evitare una eccessiva frammentazione dei giudizi (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2005, n. 2421).

Ignorando del tutto il principio di cui sopra, l'amministrazione resistente, pur a fronte di un numero di candidati che sostenevano la prova scritta pari a 9.376, decideva di istituire, non 18 Sottocommissioni, **bensì ben 37 Sottocommissioni** [All. 11], in questo modo determinando un vero e proprio *vulnus* alla capacità di espressione di giudizi uniformi o, quantomeno, omogenei.

A ben vedere, si dimostra illegittima la previsione proprio dell'art. 15 del Regolamento emanato dal Ministero con D.M. 138/2017 [All. 10], il quale, in contrasto con le norme generali di cui al D.P.R. 487/1994, ha previsto che: *"Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati..."*.

Si palesa, dunque, decisamente illegittimo il punteggio attribuito dalla 30<sup>a</sup> Sottocommissione, stante la illegittimità della sua previsione e composizione, avvenuta in spregio alla normativa generale e al principio di unicità della commissione esaminatrice.

*Ad colorandum*, si osservi, peraltro, che parimenti si presenta violata la pur illegittima regola stabilita dal Regolamento del Ministero, in considerazione che la riportata formulazione dell'art. 15 comma 8, avrebbe dovuto portare alla istituzione di n. 38 Sottocommissioni, anziché di n. 37: infatti, dato il numero di 9.376 candidati partecipanti alle prove scritte e considerato che le sottocommissioni nominate sono state 37, il numero di elaborati assegnato a ciascuna sottocommissione è stato superiore alle 250 unità previste dall'art. 15 Regolamento (ossia pari a 253,4), laddove l'istituzione di n. 38 Sottocommissioni avrebbe determinato l'assegnazione di 247 elaborati a ciascuna Sottocommissione.

#### **IV.- VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 7 E 8 D.P.R. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA.**

In quarto luogo, si osserva come lo svolgimento della prova scritta da parte della ricorrente presso l'I.S. Pagano-Bernini di Napoli si sia svolto senza l'assistenza e la supervisione di alcuna commissione ovvero di alcun comitato di vigilanza adeguatamente formato.

Invero, l'art. 9 commi 7 e 8 del D.P.R. 487/1994, prevedendo l'ipotesi che i concorsi pubblici, per ragioni organizzative, possano svolgersi in più sedi, anche lontane tra loro, dispone che la prova di concorso si svolga comunque sotto il controllo e la supervisione di un comitato di vigilanza formato secondo criteri idonei ad assicurare la competenza dei membri (letteralmente, la disposizione citata prevede che: *"Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede"*).

È agevole, invero, notare che non era eseguita, almeno per quanto noto, alcuna verbalizzazione delle operazioni di concorso svolte presso l'I.S. Pagani- Bernini e che, comunque, non era indicata, nel decreto prot. 23318 del 02.10.2018 dell'USR Campania, la composizione del comitato di vigilanza assegnato alla sede in questione [All. 13]. L'assenza di tali elementi determina forti perplessità in ordine alla legittimità dello svolgimento delle operazioni concorsuali avvenute nella sede allestita presso l'I.S. Pagani-Bernini.

Solo in via esemplificativa, si fa notare che la ricorrente (o meglio: il tutor alla stessa assegnato) aveva difficoltà ad attivare il *software* per lo svolgimento della prova: difficoltà che il personale di vigilanza provava empiricamente a risolvere, in un primo momento, cambiando una tastiera e, poi, constatata l'inutilità di tale rimedio, provando a ben

interpretare le istruzioni fornite dal *computer*. Tali tentativi sottraevano alla ricorrente tempo prezioso per lo svolgimento della prova scritta; tempo che non poteva essere recuperato in considerazione dell'assenza, evidentemente, di una commissione in sede, che potesse assumere tale decisione.

Non di meno, è da evidenziare l'illegittimità della composizione dei comitati di vigilanza istituiti presso le varie sedi di svolgimento delle prove scritte, in quanto i membri degli stessi, per norma del Regolamento emanato con D.M. 138/2017, erano individuati dagli U.S.R., ossia da soggetti diversi dalla Commissione esaminatrice e che, pertanto, non partecipano di quei criteri di equidistanza dai candidati certificati dai membri della Commissione: chiara, in tal senso, è la previsione dell'art. 8 comma 14 del Bando di concorso, il quale prevede, testualmente, che: *“La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR”*.

#### **V - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL D.M. 138 DEL 2017 - REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI DIRIGENTE SCOLASTICO. ILLOGICITA'.**

L'illegittimità dei lavori delle Sottocommissioni traspare anche dal fatto che le stesse sono state istituite dal Direttore Generale del MIUR solo a seguito dello svolgimento della prova scritta e non, invece, in un momento precedente alla stessa, successivo agli esiti della prova preselettiva: ciò, contravvenendo alla regola posta dall'art. 15 comma 8 del D.M. 138/2017 recante il Regolamento per lo svolgimento del concorso per dirigenti scolastici, il quale prevede che: *“Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati”*. Dalla formulazione della norma regolamentare, si evince con assoluta chiarezza che la nomina delle Sottocommissioni avrebbe dovuto seguire lo svolgimento della prova preselettiva, in modo da consentire alla Commissione centrale di verificare il numero dei candidati ammessi allo svolgimento della successiva prova scritta, inducendo o meno alla decisione di istituire delle Sottocommissioni divise per Regioni: la nomina delle Sottocommissioni in un momento precedente lo svolgimento della prova scritta, con tutta evidenza, avrebbe favorito la conoscibilità del correttore da parte del candidato, in un'ottica di *favor* del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

La nomina, invece, delle Sottocommissioni in momento successivo allo svolgimento della prova scritta, in violazione dell'art. 15 del Regolamento emanato con D.M. 138/2017, ha determinato la violazione di tale enunciato principio, nonché la sostanziale impossibilità

per ciascun commissario, stante l'anonimato delle prove già svolte, di poter attestare la non conoscenza dei candidati i cui elaborati erano affidati alla propria verifica.

#### **VI. - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E CONTRADDITTORIETA'.**

Sempre in ordine alla composizione delle Sottocommissioni, si censura l'attribuzione della correzione dell'elaborato scritto della ricorrente alla 30<sup>a</sup> Sottocommissione, operante nella Regione Sardegna, piuttosto che ad una delle quattro Sottocommissioni istituite nella Regione Campania (Regione, quest'ultima, ove la ricorrente svolgeva la prova).

Invero, in assenza di una norma di legge e di Regolamento che impongano un criterio di distribuzione tra le Sottocommissioni degli elaborati dei candidati, appare ragionevole che l'assegnazione dei compiti a ciascuna delle istituite Sottocommissioni avvenisse secondo un criterio che privilegiasse la *vicinitas*: infatti, posto che la *ratio* sottesa alla divisione dell'unica commissione esaminatrice in più sottocommissioni è da rinvenire nella esigenza di velocizzare e ottimizzare le operazioni di correzione, è evidente che contrasta con tale principio la scelta di far viaggiare per chilometri gli elaborati scritti dei candidati tra Regioni anche molto lontane. In considerazione dell'obiettivo sotteso alla istituzione di più Sottocommissioni, ciascuna operante in una Regione (cfr. DDG 2080 del 31.12.2018: *"Fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso, le sottocommissioni esaminatrici sono insediate, per ragioni organizzative, in più regioni"*) [All. 11], è evidente che il compito della ricorrente sarebbe dovuto esser corretto da una Sottocommissione con sede nella Regione Campania. Non sembri peregrino, peraltro, stigmatizzare il fatto che la 30<sup>a</sup> Sottocommissione, contravvenendo alle regole imposte dalla stessa Commissione centrale ed espresse nel verbale n. 3 del 25 gennaio 2019, dichiarava di voler svolgere le proprie operazioni nella Regione Sardegna, senza, però, indicare né la città, né la sede esatta di svolgimento delle correzioni [All. 12]. È evidente come tale omissione abbia determinato l'impossibilità per la Commissione di verificare la idoneità della sede prescelta per i delicati lavori affidati alla Sottocommissione, l'adeguatezza della strumentazione, minando allo stesso principio di pubblicità, trasparenza e controllabilità che dovrebbe improntare lo svolgimento dei lavori di una commissione esaminatrice.

#### **VII - VIOLAZIONE DEL D.P.R. 487 DEL 1994 E DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA'. SVIAMENTO DI POTERE.**

Da ultimo, si censura la procedura concorsuale, in quanto la stessa si è svolta in modo da sfavorire tutti i candidati chiamati a sostenere la prova scritta in Regioni diverse dalla Sardegna: in tale Regione, infatti, la prova scritta era rinviata in considerazione

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17 ottobre 2018, con la quale era annunciata la prudenziale chiusura dell'USR Sardegna proprio per la giornata del 18 ottobre 2018 (data di svolgimento della prova scritta) a causa di un riferito rischio idrogeologico. Per l'effetto, la resistente amministrazione, con Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017, disponeva il rinvio della prova scritta, solo per i candidati che avrebbero dovuto espletare la stessa in sedi ubicate nella Regione insulare ad una data (quella del 13 dicembre 2018) che sarebbe stata comunicata solo su GURI del 9 novembre 2018; ciò, si badi, malgrado appena il giorno dopo l'ordinanza era revocata dal Sindaco del capoluogo sardo.

Quale conseguenza, dunque, di un forte temporale che funestava la giornata del 18 ottobre 2018, i candidati della Regione Sardegna, per decisione del Ministero resistente, beneficiavano di un rinvio della prova scritta di **ben due mesi**, malgrado gli effetti del rilevante evento meteorologico non fossero durati più di 24 ore.

La decisione di lasciar comunque svolgere la prova a tutti i candidati di diverse Regioni d'Italia, procrastinando quella delle sedi dell'USR Sardegna, evidentemente, violava, però, l'art. 8 del bando di concorso prevede che *"la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni"*. Il disposto della *lex specialis*, in effetti, riecheggia il principio di unicità della procedura di concorso, posto a garanzia del pari trattamento dei candidati: lo svolgimento della prova scritta in un'unica data, anche allorquando la prova si debba svolgere presso più sedi, garantisce, infatti, l'unicità del testo sottoposto a tutti i candidati e il pari tempo dato agli stessi per la preparazione della prova. Invece, la decisione di procrastinare lo svolgimento della prova scritta a beneficio dei soli candidati assegnati alla Regione Sardegna, ha comportato che gli stessi potessero fruire di un tempo maggiore per la preparazione, di ben due mesi rispetto a tutti gli altri candidati, non di meno avvantaggiandosi della conoscenza del testo sottoposto agli altri candidati (pubblicato sul sito istituzionale del MIUR in data 30 ottobre 2018).

Non è chi non riconosca il carattere eccezionale della ragione che determinava la posticipazione della data di svolgimento della prova scritta: tuttavia, stante l'eccezionalità del fortunale che colpiva la Regione Sardegna, è evidente che l'amministrazione resistente avrebbe dovuto disporre il rinvio della prova scritta per tutto il territorio nazionale, per tutelare e garantire il pari trattamento di tutti i candidati ed il principio di unicità della procedura di concorso. Non di meno, la decisione assunta dal Ministero resistente si palesa tanto più illegittima in quanto il rinvio della prova avveniva a distanza di ben due mesi dalla data originariamente calendarizzata, laddove la tipologia dell'evento straordinario

(un temporale) non imponeva, con evidenza, una posticipazione tanto importante della prova concorsuale.

La determinazione dell'amministrazione resistente ha comportato, dunque, un indebito svantaggio per tutti i candidati che hanno svolto la prova in Regioni diverse dalla Sardegna, nonché per la ricorrente, la quale non ha potuto fruire né di tempo pari a quello di altri candidati, né della previa conoscenza della tipologia di prova che in concreto il Ministero aveva pensato di sottoporre ai candidati (a differenza di quanto avvenuto per i candidati della Regione Sardegna).

### ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'ecc.mo Collegio adito disporre, in via istruttoria, ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.a., il deposito da parte dell'amministrazione dei seguenti documenti, contro i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti:

- 1) il decreto di nomina del trascrittore fisico richiesto dalla istante quale ausilio per lo svolgimento della prova scritta, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/92;
- 2) il decreto di nomina del supplente del trascrittore fisico, individuato in supplenza del soggetto di cui al punto precedente, nonché copia del documento (certificato medico o altro) attestante l'impossibilità del trascrittore fisico originariamente nominato a partecipare alla prova scritta in ausilio alla istante;
- 3) verbale delle operazioni di svolgimento della prova scritta presso l'I.S. Pagani-Bernini di Napoli in data 18 ottobre 2018.

\*\*\*

Voglia, altresì, l'ecc.mo Collegio adito ammettere la prova testimoniale in forma scritta, ai sensi dell'art. 63 comma 3 c.p.a. e 257-bis c.p.c., del *tutor* che ha assistito la ricorrente, che sarà generalizzata in corso di causa, anche a seguito dell'esibizione dei documenti richiesti all'amministrazione, individuando i quesiti da sottoporre allo stesso e fissando il termine entro cui lo stesso debba fornire le risposte.

Al fine di conformare la richiesta agli oneri previsti dall'art. 257-bis c.p.c. e salvo la volontà dell'ecc.mo adito Collegio di riformulare i quesiti da sottoporre al testimone nel modo ritenuto maggiormente confacente e utile ai fini dell'istruttoria, si propongono le seguenti domande:

1. Indichi il testimone se lo stesso ha mai svolto, per ragioni legate alla propria professione, compiti di assistenza a portatori di *handicap* e, in particolare, a soggetti non vedenti, in qualità di trascrittore fisico;

2. Indichi il testimone le circostanze di tempo e di fatto in cui è stato nominato *tutor* della Prof.ssa Viviana Perneti per lo svolgimento della prova scritta per il concorso di dirigente scolastico, in data 18 ottobre 2018;

3. Indichi il testimone gli eventuali titoli di studio in proprio possesso che comprovino la conoscenza della lingua francese (comprensione, scrittura e parlato) e delle proprie conoscenze informatiche.

### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Voglia il Presidente dell'ecc.ma Sezione adita, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., disporre la notificazione per pubblici proclami, anche a mezzo di strumenti telematici, del presente ricorso, in beneficio di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, ammessi a sostenere la prova orale, al fine di integrare opportunamente il contraddittorio nei confronti degli stessi; l'istanza di notificazione presentata quivi ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. è, evidentemente, giustificata dalla estrema difficoltà di individuare gli indirizzi di residenza di tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale dall'amministrazione.

All'uopo, si specifica, per completezza, che, in considerazione del fatto che la resistente non ha evaso l'istanza di accesso alla documentazione amministrativa proposta dalla ricorrente in data 3 maggio 2019, non è stato possibile conoscere con certezza l'indirizzo di residenza di neanche uno dei controinteressati: la notifica effettuata dalla ricorrente ai due controinteressati è stata effettuata sulla base di una ricerca arduamente condotta dalla parte ricorrente, utilizzando strumenti telematici.

### **DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI ANCHE MONOCRATICHE**

Voglia l'Ill.mo Presidente della Sezione adita, riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 55 e 56 c.p.a., disporre, in via cautelare, l'ammissione della ricorrente, con riserva, allo svolgimento della prova orale.

Il pericolo grave e irreparabile, che non consente l'attesa neanche della prima camera di consiglio utile, è da individuare nel dato che l'amministrazione resistente ha disposto l'inizio dello svolgimento della prova orale per la data del 20 maggio 2019; se potrebbe comunque, certamente, considerarsi che il calendario di alcune Sottocommissioni (non può conoscersi a quale delle stesse sarebbe assegnata la ricorrente, in assenza di un criterio certo di distribuzione) prevede lo svolgimento delle prove fino al 7 luglio 2019, deve, però, considerarsi che una ammissione con riserva alla prova orale che intervenisse in un momento eccessivamente ravvicinato con lo svolgimento della prova, rischierebbe, in modo

concreto, di minare alla effettiva possibilità di preparazione e di concentrazione della ricorrente.

Il *fumus boni iuris* è palesato da tutti i motivi di ricorso e, in particolare, dai motivi espressi dai numeri II a VI, i quali evidenziano in modo chiaro la illegittimità delle operazione di correzione effettuate dalla Sottocommissione n. 30 e che hanno certo determinato il risultato insufficiente della prova della ricorrente; il motivo *sub* I, invece, acclara la inadeguatezza dell'ausilio offerto alla ricorrente per colmare la posizione di svantaggio determinato dalla patologia invalidante da cui la stessa è affetta (non vedente).

**P.T.M.**

Voglia l'ecc.mo Collegio adito accogliere il ricorso proposto, anche a seguito dell'adozione delle invocate misure cautelari, disponendo l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, nonché l'ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale, anche previo ordine di ripetizione della correzione dell'elaborato scritto da parte di diversa commissione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Con osservanza

Napoli, 13 maggio 2019

*Avv. Paolo Leone*

*Avv. Francesco Foggia*